

DISEGNO DI LEGGE N° 4

I

CONSIGLIO REGIONALE PUGLIA  
Atti Consiglio n° 1027 II Legislatura

"ADEGUAMENTO DELLE TASSE SULLE CONCESSIONI REGIONALI"

Approvato dalla G.R. nella riunione del 21/1/1980.

# REGIONE PUGLIA

## RELAZIONE AL PROGETTO DI LEGGE "ADEGUAMENTO DELLE TASSE DI CONCESSIONI REGIONALI"

Il presente progetto di legge è stato redatto in applicazione di quanto disposto dalla legge 23 novembre 1979, n. 594, "Adeguamento delle tasse sulle concessioni regionali", che dà facoltà alle Regioni a statuto ordinario di triplicare gli importi delle tasse di CC.RR. relative alle competenze trasferite dallo Stato alle Regioni con i D.P.R. numeri 1, 2, 3, 4, 5, 6, del 16 gennaio 1972 e numeri 7, 8, 9, 11 del 15 gennaio 1972.

La Regione Puglia, con il presente progetto, intende avvalersi di tale facoltà, considerando che la misura delle tasse di CC.RR. è rimasta ancorata a quella contenuta nel D.P.R. 1/3/1961 n. 121, laddove le analoghe e corrispondenti tasse di concessioni governative hanno subito numerose e sostanziose variazioni in aumento, creando una notevole sperequazione fra tasse corrisposte allo Stato e tasse corrisposte alle Regioni, pur trattandosi di tributi dovuti per analoghi atti e provvedimenti amministrativi.

Necessita sottolineare che il presente progetto di legge deve essere approvato in tempi brevi in ossequio a quanto disposto dalla menzionata legge n. 594, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 324 del 28/11/1979, che prevede la concessione di tre mesi affinché le Regioni possano adottare i provvedimenti di competenza per l'adeguamento delle tasse sulle CC.RR.

Relativamente all'esame dell'articolato è da osservare che l'art. 2, in ottemperanza a quanto disposto dalla legge n. 594, attribuisce la competenza alla Regione, competenza in precedenza esclusivamente dello Stato, in materia di accertamento, liquidazione e riscossione delle tasse sulle CC.RR. Con tale norma si pone fine all'assurdo giro vizioso che compivamo le somme corrispondenti alle suddette tasse versate, in precedenza, su un conto corrente postale intestato all'Ufficio Regionale tasse CCGG. di Roma e, successivamente, riversate alla Regione Puglia, con la pratica impossibilità da parte degli Uffici Regionali competenti di controllare l'esattezza dei versamenti effettuati a titolo di tasse di CC.RR. e la conseguente impossibilità di accertare le eventuali evasioni, con notevoli danni per l'erario regionale.

L'art. 3 contiene una norma transitoria dettata da esigenze di ordine pratico, sembrando inopportuna, oltrechè di complessa applicazione, l'imposizione dell'integrazione di pagamento delle tasse sulle CC.RR. già corrisposte, dovendo, oltretutto, tale integrazione essere versata direttamente alla Regione e non più, come in precedenza, allo Stato.

Resta da aggiungere, infine, che è in corso di elaborazione un nuovo più articolato e completo progetto di legge con annessa una nuova aggiornata tariffa esplicativa che non è stato possibile approntare a causa dei tempi brevi concessi dalla legge n. 594 per l'adeguamento delle tasse sulle concessioni regionali.

# REGIONE PUGLIA

## PROGETTO DI LEGGE

"Adeguamento delle tasse sulle concessioni regionali"

### Art. 1 (Adeguamento delle tasse)

Le tasse sulle concessioni regionali, relative alla legge regionale 17 agosto 1977 n. 28, sono aumentate in misura pari al triplo dell'ammontare previsto nell'annessa tariffa.

### Art. 2 (Accertamento e riscossione)

All'accertamento, liquidazione e riscossione delle tasse sulle concessioni regionali provvede direttamente la Regione Puglia.

### Art. 3 (Norma transitoria)

Non è dovuta alcuna integrazione per le tasse corrisposte alla data di entrata in vigore della presente legge nella misura indicata nella legge regionale 17 agosto 1977, n. 28, sui provvedimenti amministrativi previsti nell'annessa tariffa.

### Art. 4 (Entrata in vigore)

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 60 dello Statuto Regionale ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Puglia.

CONSIGLIO REGIONALE PUGLIA  
Trasmesso alla Commissione Consiliare permanente il 29-1-80